

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

1.Scopo

Il presente Codice di condotta fornitori (CODICE DI CONDOTTA) illustra la condotta che SOCIOCULTURALE S.C.S. si attende dalla propria catena di fornitura. Nello specifico definisce i principi ed i requisiti che i propri fornitori di beni e servizi ed i subappaltatori devono rispettare in merito alla loro responsabilità nei confronti della sostenibilità con particolare riferimento alla società, all'ambiente e alle persone coinvolte nella produzione di beni e/o nella prestazione di servizi.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori assumano una condotta conforme ai valori, ai principi e agli standard a cui la nostra società si attiene.

Gli scopi del presente codice sono di:

- promuovere la sostenibilità nella gestione degli impatti ambientali, sociali ed economici all'interno della catena di approvvigionamento con l'impegno a privilegiare l'acquisto di materiali, beni e servizi sostenibili, etici e responsabili
- evitare un impatto sociale e ambientale negativo nella catena di fornitura;
- ridurre l'impatto sulla sostenibilità derivante dalle attività operative tramite l'acquisto di prodotti e servizi che rispettano standard ambientali, etici e sociali riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;
- condividere i principi espressi nel presente codice con i propri fornitori e si impegnino ad adottare comportamenti conformi.

Il presente CODICE DI CONDOTTA stabilisce gli standard minimi relativi alle norme e ai requisiti di sostenibilità richiesti dall'azienda, che tutti i Fornitori devono osservare per l'intera durata del rapporto commerciale con SOCIOCULTURALE.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni del CODICE DI CONDOTTA, come di volta in volta modificato, relativamente al rispetto dei propri obblighi derivanti dal contratto e nei suoi rapporti con l'azienda. Resta inteso che se il Fornitore ha adottato il proprio codice di condotta (o documento analogo) che prevede, in tutto o in parte, norme più rigorose di quelle del CODICE DI CONDOTTA, questi sarà autorizzato ad attenersi alle proprie norme più restrittive, purché sia garantito in ogni caso il rispetto delle disposizioni del presente CODICE DI CONDOTTA.

Il presente CODICE DI CONDOTTA costituisce parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi tra il Fornitore e SOCIOCULTURALE.

2.Campo di applicazione

Il presente CODICE DI CONDOTTA si applica a qualsiasi soggetto, entità, società, partner e altro ente fornitore di attività, beni o servizi (di seguito anche solo "Fornitore") a favore di SOCIOCULTURALE, senza limitazioni alle forniture relative a tutte le classi merceologiche. Inoltre, ogni Fornitore è responsabile di assicurare che i propri dipendenti e qualsiasi parte subfornitrice siano informati riguardo i principi riportati nel presente Codice e che ne rispettino, a loro volta, l'applicazione. SOCIOCULTURALE si aspetta, altresì, che i Fornitori facciano propri i principi riportati nel presente CODICE DI CONDOTTA, applicandoli lungo tutta la loro catena di approvvigionamento.

3.Principi e criteri generali

3.1.Conformità dei prodotti e servizi forniti

I prodotti ed i servizi forniti a SOCIOCULTURALE devono essere pienamente conformi ai requisiti di qualità, ambiente e sicurezza, alle norme vigenti, nonché agli impegni contrattuali assunti.

Il Fornitore si impegna a rendere informazioni chiare e precise quanto alle metodologie ed alle risorse di cui si avvale, ai luoghi di produzione, nonché alle specifiche tecniche dei prodotti o servizi forniti, astenendosi da qualsiasi indicazione non veritiera e/o ingannevole.

3.2.Ambiente (Environment)

3.2.1.Conformità alla normativa in materia ambientale

Il Fornitore deve rispettare la normativa vigente in materia ambientale e adottare degli strumenti di analisi utili a individuare le aree su cui il Fornitore ha un impatto ambientale diretto e indiretto significativo e identificare le misure necessarie per ridurre tali impatti.

3.2.2.Uso delle risorse

Il Fornitore è tenuto a utilizzare in modo responsabile ed efficiente tutte le risorse (incluse foreste e suolo) coinvolte nel ciclo produttivo, ad avvalersi di fonti sostenibili di approvvigionamento e, laddove possibile, a utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili. L'impatto negativo sull'ambiente e il clima deve essere ridotto o eliminato alla fonte oppure con pratiche quali la modifica dei processi di produzione, di manutenzione e di resa dei servizi, nonché la sostituzione, la conservazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali, la riduzione dei consumi, il mantenimento/ miglioramento delle falde acquifere e la promozione della conservazione delle risorse idriche.

3.2.3.Rifiuti ed emissioni

Tutte le attività che hanno potenziali effetti nocivi sulla salute delle persone e/o dell'ambiente devono essere adeguatamente gestite, misurate, controllate e trattate prima del rilascio di una qualsiasi sostanza nell'ambiente. Il Fornitore è tenuto, quindi, a monitorare e controllare gli impatti prodotti dalla propria attività d'impresa sul territorio per la gestione dei rifiuti, garantendo ove possibile il riciclo, recupero e/o riutilizzo o lo smaltimento in siti idonei.

Il Fornitore è tenuto altresì a predisporre sistemi per prevenire o ridurre le emissioni di gas a effetto serra e gli scarichi di agenti inquinanti (nell'aria e nelle acque marine, superficiali e sotterranee) al fine di limitare l'impatto ambientale della propria attività d'impresa ed a ridurre la propria impronta di carbonio promuovendo anche l'economia circolare.

Il Fornitore, a richiesta, è tenuto a collaborare al calcolo dell'impatto ambientale con riferimento alle attività prestate a favore dell'azienda.

3.2.4.Tutela della biodiversità

Il Fornitore è tenuto a contribuire a proteggere le aree a elevato valore di conservazione ed a salvaguardare la biodiversità in relazione ai prodotti e ai servizi forniti all'azienda; contribuire, per quanto applicabile, a salvaguardare le specie animali, garantendo loro un'esistenza dignitosa e progressivamente migliore nel tempo; identificare eventuali danni causati alla biodiversità e agli ecosistemi e prevedere opportune azioni di riparazione. Il Fornitore è tenuto ad un uso responsabile dei prodotti chimici che sia in linea con le norme del settore e che rispetti le persone, gli animali e l'ambiente e all'utilizzo di prodotti che minimizzano l'impatto ambientale.

3.3.Pratiche lavorative e diritti umani (Social)

3.3.1.Lavoro irregolare e lavoro minorile

Il Fornitore è tenuto ad assicurare il massimo rispetto delle persone e a conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro, astenendosi da qualsiasi forma di lavoro irregolare, sia esso forzato, minorile o c.d. "lavoro nero".

3.3.2.Rapporti di lavoro

Il Fornitore è tenuto a garantire ai propri lavoratori il diritto alla libertà di associazione sindacale e l'applicazione della contrattazione collettiva del settore di riferimento, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti. Il Fornitore è, altresì, tenuto a non fare ricorso a manodopera forzata, vincolata o costretta in qualunque modo o forma.

Il Fornitore è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, nel rispetto della normativa di settore vigente inerente, tra l'altro, a ore lavorate (o a orario di lavoro), lavoro

straordinario, retribuzione e contributi previdenziali (salario dignitoso regolare e adeguato), permessi, ferie e malattia.

Il Fornitore è tenuto, inoltre, a assicurare lo sviluppo delle competenze e delle capacità di tutti i propri lavoratori e a garantire un ambiente lavorativo conforme ai requisiti d'igiene e sicurezza imposti dalla normativa vigente.

Il Fornitore deve trattare i dati personali e le informazioni relative ai propri lavoratori nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3.3.3. Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Fornitore si impegna a proteggere i lavoratori dai rischi sui luoghi di lavoro. Il Fornitore è quindi tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e mitigare i rischi a cui essi sono esposti. Il Fornitore deve formare e sensibilizzare i lavoratori all'adozione di comportamenti sicuri e rispettosi delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e vigilare affinché i propri lavoratori rispettino le misure organizzative adottate e le norme in materia. Il Fornitore è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad assicurare controlli appropriati, procedure di sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e misure tecniche di protezione necessarie per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Il Fornitore, qualora necessario, deve collaborare con l'azienda al fine di valutare i rischi in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con lo scopo di prevenirli e gestirli.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a segnalare all'azienda tutti gli episodi rilevanti in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che si verificassero all'interno dei cantieri e/o luoghi di lavoro aziendali all'interno dei quali è chiamato a svolgere la propria attività.

3.3.4. Pari opportunità

L'equo trattamento di tutti i lavoratori deve rappresentare uno dei principi fondamentali della politica e delle decisioni aziendali del Fornitore. Il Fornitore è tenuto quindi a promuoverlo, assicurandosi che, sia in fase di selezione che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, non si attui alcuna forma di discriminazione in relazione a etnia, religione, genere, età, nazionalità, disabilità, cultura, identità di genere e orientamento affettivo-sessuale, appartenenza a un sindacato o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile. Il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che i propri lavoratori non siano soggetti ad alcun tipo di molestie, favorendo un ambiente di lavoro inclusivo improntato all'integrazione e al sostegno. Il Fornitore è tenuto a garantire pari opportunità ai propri lavoratori che dovranno essere valutati esclusivamente in base alle loro competenze e mansioni, nonché in base al rispetto degli impegni assunti in ambito lavorativo.

3.4. Responsabilità ed etica negli affari (Governance)

3.4.1. Legalità e integrità

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività nel rispetto di tutte le leggi e le normative vigenti applicabili e dei principi etici e di integrità generalmente riconosciuti per il proprio ambito di operatività e di avvalersi di sistemi organizzativi coerenti ai principi delineati dal Codice Etico aziendale, allo scopo di mantenere con l'azienda relazioni durature, oneste e trasparenti.

3.4.2. Concorrenza leale

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività d'impresa rispettando le regole di una concorrenza corretta e leale in conformità alla normativa di riferimento astenendosi da qualsiasi pratica di mercato ingannevole, illecita ed anticoncorrenziale.

3.4.3. Conflitti di interessi

Il Fornitore è tenuto ad evitare ogni situazione che possa configurare conflitto di interessi nonché, prima di avviare un qualsiasi rapporto commerciale e/o contrattuale e nella gestione dello stesso, ad informare l'azienda della presenza di un conflitto d'interesse, anche potenziale.

3.4.4.Prevenzione e contrasto della corruzione

L'azienda non tollera alcuna forma di frode, corruzione, estorsione, appropriazione indebita, e riciclaggio.

Il Fornitore si impegna a non accettare o offrire tangenti, pagamenti agevolativi o qualsiasi oggetto di valore allo scopo di ottenere o intrattenere affari o eventuali benefici o vantaggi indebiti, dovendo, in generale, rispettare la legislazione anticorruzione esistente.

3.4.5.Riservatezza delle informazioni e tutela della privacy

Il Fornitore è tenuto a rispettare, qualora gestisca dati personali in qualità di responsabile del trattamento, tutte le vigenti leggi in materia nonché i provvedimenti del Garante della Privacy.

Il Fornitore è tenuto a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni coinvolte nei rapporti con l'azienda e tutte le normative applicabili in materia di protezione dei dati (privacy).

3.4.6.Sostenibilità nell'approvvigionamento

L'azienda sollecita il Fornitore ad adottare condizioni eque nei confronti dei rispettivi fornitori quali, ad esempio, il rispetto delle tempistiche di pagamento e la garanzia di condizioni economiche di mercato.

Il Fornitore è tenuto a considerare l'impatto sulle comunità derivante dalle proprie attività e favorisca, per quanto possibile, l'approvvigionamento anche da fornitori locali promuovendone uno sviluppo sostenibile e inclusivo, fornendo adeguate condizioni economiche, con l'obiettivo di promuovere collaborazioni positive e durature con le comunità in cui opera, nel rispetto dei loro diritti e del patrimonio culturale.

4.Violazioni e relative segnalazioni

4.1.Violazioni al codice

Il Fornitore (inclusi i suoi lavoratori) è tenuto a presentare segnalazioni circostanziate di eventuali violazioni al presente CODICE DI CONDOTTA. La segnalazione dovrà essere inviata, anche in forma anonima, tramite l'apposita pagina dedicata sul sito internet aziendale.

Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate con la massima serietà e riservatezza. Un soggetto specificatamente designato e indipendente si occuperà di analizzare la segnalazione e di avviare le indagini necessarie. L'azienda si impegna a fornire un riscontro sull'esito delle indagini, pur tutelando la riservatezza delle persone coinvolte.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni vaghe, poco circostanziate e che non facciano riferimento a elementi di fatto precisi e concordanti, oppure che in maniera evidente risultino effettuate in mala fede o abbiano contenuto calunnioso o diffamatorio.

Oltre alla riservatezza verrà rispettato anche il principio di divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti.

4.2.Segnalazione di sospette irregolarità

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi e strumenti idonei, anche informatici, per segnalare eventuali sospette irregolarità o attività o comportamenti potenzialmente illeciti e/o illegali nei rapporti di lavoro. Ogni segnalazione di tale tipo deve essere considerata strettamente riservata e trattata come tale dal Fornitore, che si impegna, altresì, a tutelare i dipendenti segnalanti da ogni forma di ritorsione.

5.Audit

L'azienda si riserva il diritto di verificare il rispetto del presente CODICE DI CONDOTTA da parte dei propri Fornitori. La verifica potrà avvenire attraverso la richiesta di documentazione e/o la realizzazione, previo preavviso, di audit loco o da remoto e potrà essere condotta direttamente o da terza parte incaricata dall'azienda.

Il Fornitore è tenuto a garantire il permesso agli auditor incaricati dall'azienda e che siano ritenuti ragionevolmente accettabili dal Fornitore, di sottoporre a verifica le operazioni del Fornitore che siano rilevanti per questo CODICE DI CONDOTTA (in presenza del Fornitore).

La mancata produzione dei documenti richiesti o l'immotivata indisponibilità da parte del Fornitore di acconsentire all'accesso in loco, costituirà violazione del CODICE DI CONDOTTA.

Il Fornitore si impegna a comunicare, su richiesta degli auditor, le informazioni e i dati richiesti, a meno che ciò non costituisca una violazione dei propri obblighi di legge sulla diffusione delle informazioni. Le informazioni raccolte si intendono riservate e non verranno divulgate.

6. Attuazione del codice e conseguenze in caso di eventuali violazioni

In linea generale, se l'azienda constata che il Fornitore non sta rispettando i requisiti e gli standard definiti in questo CODICE DI CONDOTTA, l'azienda può offrire indicazioni sulle questioni da affrontare. Il Fornitore è tenuto ad adottare tempestivamente le azioni necessarie come indicato dall'azienda.

Resta comunque inteso che in caso di violazione delle disposizioni del CODICE DI CONDOTTA, l'azienda si riserva il diritto di annullare gli accordi di acquisto in essere, sospendere quelli futuri o risolverli immediatamente.

Rimangono impregiudicate le azioni ed i rimedi a tutela dell'azienda specificamente stabilite dall'accordo di fornitura in essere in caso di inadempimento contrattuale del Fornitore.

7. Formazione

SOCIOCULTURALE incoraggia il Fornitore a diffondere i principi sopra enunciati anche attraverso un'adeguata attività di formazione dei dipendenti della propria base di fornitori.

8. Subappaltatori

Il Fornitore, qualora si avvalga di subappaltatori (se e quando debitamente autorizzati dall'azienda), resterà responsabile in solido nei confronti dell'azienda della corretta esecuzione delle attività ad essi affidate e dell'osservanza di quanto previsto dal CODICE DI CONDOTTA le cui disposizioni saranno richiamate nel relativo contratto che verrà stipulato tra il Fornitore e il subappaltatore.

9. Aggiornamenti e revisioni

Il presente CODICE DI CONDOTTA sarà oggetto di revisione periodica in base agli sviluppi normativi e legislativi, agli orientamenti giurisprudenziali, alle best practice e agli input forniti dalle parti interessate.

Il CODICE DI CONDOTTA viene approvato dalla direzione aziendale e, nella sua versione aggiornata, è disponibile sul sito internet istituzionale.